

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE SINDACALE

In data 22 giugno 2011 presso l'Ospedale San Giuseppe S.p.A. sito in Via San Vittore 12, Milano si sono incontrati i sotto elencati signori:

- per l' Ospedale San Giuseppe: il dott. Agostino Goldin assistito dalla dott.ssa Diletta Caselle;
- per le OO.SS.: Cordin Walter – CISL FP; Daniela Repuzzi – CGIL FP; Vitacca Francesco – F.P.L. UIL Milano; Formenti Nazzareno – FIALS; Giuseppe Scala – CISAL;
- per la RSA: Colombo Nicoletta – CGIL; Falcone Anna – UIL FPL; De Cesare Giuseppe – CISAL; Quaia Marco, Cigolini Cinzia – CISL; Rossi Mistica – FIALS; Vessicchio Anna – FIALS;

Premesso che:

- in data 15 ottobre 2010 è stato sottoscritto con le summenzionate OO.SS. un accordo sindacale che istituiva il Premio di Risultato (PDR)
- al punto 5 del predetto accordo venivano istituiti i criteri riferiti alle giornate di assenza e più precisamente “ a salvaguardia del personale che si dovesse assentare per maternità obbligatoria le giornate di assenza di cui al punto che precede, non saranno considerate quali giorni da decurtare dalle predette trimestralità. Inoltre le OO.SS. propongo e l'azienda accetta, a salvaguardia dei lavoratori che si dovessero assentare dal lavoro per patologie gravi, invalidità riconosciuta superiore al 68%, infortuni sul lavoro superiori a 7 giorni, detto periodo non concorrerà alla decurtazione del PDR. “
- dopo una attenta verifica del PDR in questione e su proposto delle OO.SS. è stato accertato che dalle giornate di assenza che non concorrono nella decurtazione del PDR non sono state considerate delle casistiche già previste in accordi sottoscritti presso aziende del Gruppo MultiMedica;
- al fine di omogeneizzare gli Accordi esistenti, le parti ritengono di dover intervenire ad integrazione del precedente PDR come di seguito specificato;

Tutto ciò premesso le parti concordano e convengono quanto segue:

1°) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2°) il punto 5 del PDR sottoscritto in data 15 ottobre 2010 viene integrato con la seguente dicitura “in aggiunta a tali giorni, da non decurtare, verranno considerati i permessi sindacali, i permessi previsti per legge 104, i giorni a recupero e quanto previsto dall'articolo 31 nella lettera C ed F del vigente CCNL”;

3°) l'integrazione di cui al punto 2 del presente accordo avrà decorrenza a partire dall'anno corrente e gli eventuali arretrati verranno corrisposti con il pagamento del prossimo trimestre (luglio 2011);

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Società

Per le OO.SS.

Per le RSA

FIALS
CGIL
CISAL

FIALS
FIALS
CISAL
UIL
CISL
CGIL

Agostino Goldin
Diletta Caselle
Cordin Walter
Daniela Repuzzi
Vitacca Francesco
Formenti Nazzareno
Giuseppe Scala
Colombo Nicoletta
Falcone Anna
De Cesare Giuseppe
Quaia Marco
Cigolini Cinzia
Rossi Mistica
Vessicchio Anna

CISAL Cordin Walter